

AMBITO SOCIALE XIX



- CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE
- ALLA QUOTA SOCIALE PER UTENTI IN STRUTTURE
DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA' EX DGR. 1065/2018

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni dell'Ambito XIX, approvato da questo Comune con atto n. _____ del _____ vengono approvati i seguenti criteri di compartecipazione alla quota sociale per utenti in strutture di cui al Fondo di Solidarietà ex DGR. 1065/2018.

1. Ambito di applicazione

In base alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1065/2018 ed alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1331/2014, le tipologie di strutture e le quote di compartecipazione per cui può essere prevista l'integrazione della quota sociale sono le seguenti:

| Livello intensità assistenziale | Denominazione struttura | Quota carico a SSN | Quota sociale a carico dell'Utente/Comune | Totale |
|---------------------------------|---|--------------------|---|----------|
| Socioriabilitativo SRP3.1.1 | Comunità Protetta H24 | € 80,50 | € 34,50 (30%) | € 115,00 |
| Socioriabilitativo SRP3.1.2 | Comunità Protetta H24 | € 64,40 | € 27,60 (30%) | € 92,00 |
| Socioriabilitativo SRP3.2 | Comunità Protetta H12 | € 22,00 | € 33,00 (60%) | € 55,00 |
| Socioriabilitativo SRP3.3 | Gruppo Appartamento | € 10,80 | € 16,20 (60%) | € 27,00 |
| Residenza protetta | Con modulo per persone con disturbi di salute mentale | | | |

Ai fini dell'applicazione del Fondo di Solidarietà, come previsto dalla normativa regionale n. 1065/2018, vanno considerati anche i moduli dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture convenzionati con i competenti Servizi del Sistema Sanitario Regionale.

2. Integrazione della quota sociale.

Per le strutture sopra citate, nel caso in cui i redditi del richiedente e dei suoi familiari non coprano l'intera quota sociale richiesta dalla normativa, il cittadino può richiedere al comune di residenza l'integrazione della quota mancante che sarà corrisposta per tutto il periodo in cui ciò risulterà necessario.

AMBITO SOCIALE XIX



I familiari che possono essere chiamati a compartecipare agli oneri della quota sociale, in linea con quanto indicato dal DPCM 159/2013, sono costituiti dal coniuge e dai figli dell'assistito.

L'integrazione della quota sociale si configura come "prestazione sociale agevolata", e può essere richiesta al proprio comune di residenza anagrafica.

La concessione dell'integrazione della quota sociale, per i residenti nel Comune è subordinata a quanto previsto dal DPCM 159/2013 (ISEE) e dal regolamento d'Ambito e per come specificato nella documentazione allegata alla domanda di ingresso.

Per richiedere la prestazione sociale agevolata di cui sopra i richiedenti devono presentare una Attestazione ISEE SOCIO SANITARIO-RESIDENZE con valore inferiore a 6.000; tale valore ISEE viene individuato come soglia massima per definire l'accesso alla prestazione sociale agevolata.

Il possesso dell'attestazione ISEE con un valore inferiore a 6.000 non determina automaticamente il diritto alla integrazione della retta o la quota di retta da pagare ma stabilisce il diritto alla valutazione della possibilità di integrare la retta alberghiera e del suo calcolo da parte dell'ente pubblico.

Nel caso di assistito con ISEE inferiore a 6.000, la quota di compartecipazione al costo della retta e la quota di integrazione viene stabilita utilizzando i seguenti criteri:

- a) Dal reddito totale dell'utente viene sottratta la quota mensile che deve rimanere a ciascun ospite per le proprie spese personali, e il cui importo è pari a 250,00 al mese;
- b) Qualora il reddito così calcolato fosse sufficiente a coprire interamente la retta della struttura, l'assistito non accede all'integrazione della retta da parte dell'ente pubblico;
- c) Qualora il reddito così calcolato non fosse sufficiente a coprire interamente la retta della struttura, si valuta la possibilità di contribuzione da parte dei familiari, per come individuati dal decreto sull'ISEE.
- d) Se dal calcolo di cui sopra risultasse ancora una somma da coprire, la stessa rimane a carico del Comune di residenza; In questo ultimo caso l'accoglienza è disposta dopo l'impegno del comune al pagamento dell'integrazione della retta.

E' comunque fatta salva la possibilità di rivalersi sul patrimonio dell'assistito per il recupero delle Somme anticipate dal Comune a titolo di integrazione della retta.

Nel caso di compartecipazione alla spesa dei figli non conviventi dell'assistito e di mancato accordo fra i figli sulle quote da ripartire fra di loro, si utilizza l'importo della componente aggiuntiva di ogni singolo figlio, desumibile dalla DSU dell'ISEE, come indicatore proporzionale della somma da ripartire fra i figli.